

barriere architettoniche, ma prima ancora il rispetto delle persone e dei pazienti, debbano indurre entrambe le amministrazioni ad impegnarsi congiuntamente per individuare una sistemazione alternativa idonea e soprattutto dignitosa per i pazienti con patologie più gravi.

Ringrazio molto per l'attenzione che vorrà essere dedicata a questa segnalazione ed attendo un cortese riscontro, nella certezza che entrambi gli enti, pur in probabile difficoltà nell'individuare una soluzione alternativa, concorderanno circa il fatto che l'attuale sistemazione non è ormai più accettabile.

Mi è gradita l'occasione per porgere i miei cordiali saluti.

**Richiesta chiarimenti (Azienda sanitaria).**

Gentili Signori,

mi è pervenuta una segnalazione da parte del signor..., inviata anche via e.mail all'Assessore alle politiche per la salute, riguardante il rinnovo delle patenti di guida per le persone diversamente abili.

Mi riferisce l'interessato che in vista della scadenza della patente di guida, prevista per il giorno 3 ottobre 2007, nel mese di luglio si era recato presso gli Uffici dell'Azienda Sanitaria per la prenotazione della visita medica, quindi circa tre mesi prima della scadenza della patente, visita che veniva fissata per il giorno 8 novembre 2007.

Pertanto, non avendo il cittadino potuto completare gli accertamenti medici prima della scadenza della patente e dovendo lo stesso circolare con il proprio veicolo, ha dovuto richiedere il rilascio di un permesso provvisorio di guida, con l'ulteriore esborso di € 14,62 (marca da bollo).

L'interessato lamenta come questa ulteriore spesa sia ingiustificata, e precisa come la "colpa" dell'attesa non possa essere attribuita al cittadino richiedente.

Mi permetto di rilevare che effettivamente appaiono eccessivi i tempi d'attesa, considerato che l'interessato si è recato presso gli uffici competenti per la prenotazione della visita con un largo anticipo rispetto alla scadenza della patente. In ogni caso, tale ritardo non dovrebbe essere imputabile al signor..., il quale si è comportato da cittadino diligente, ma andrebbero rivisti i tempi d'attesa per le prenotazioni delle visite mediche al fine di evitare ai titolari di patente speciale il dover richiedere il rilascio di un permesso provvisorio di guida.

Chiedo cortesemente un approfondimento in merito ed una verifica dei tempi d'attesa.

Ringrazio per la collaborazione e, mentre attendo riscontro, porgo con l'occasione il mio cordiale saluto.

**Orario trasporti (Azienda sanitaria).**

Gentile Direttore,

la disturbo per sottoporre all'attenzione dei suoi uffici un problema che certamente non troverà a breve una soluzione, ma che merita di essere tenuto presente per il futuro.

Si tratta di una questione rappresentatami da alcuni dipendenti dell'ospedale di... ed utenti del servizio di trasporto pubblico, per la quale ero intervenuta nei confronti di Trenitalia lo scorso giugno con la nota allegata.

La cortese risposta di Trenitalia (anch'essa allegata) ha consentito di verificare che, allo stato attuale e fino al 2009, non esistono le condizioni per modificare gli orari del trasporto ferroviario per consentire una miglior fruibilità del servizio da parte dei lavoratori utenti, pur essendo in prospettiva programmati alcuni interventi di rafforzamento della linea che certamente ne consentiranno un più soddisfacente utilizzo.

Sono a conoscenza del fatto che anche l'Azienda si è posta il problema dell'armonizzazione degli orari di lavoro con i vincoli posti dagli orari del trasporto pubblico e che quindi l'attuale configurazione della turnistica (mi riferisco sempre all'Ospedale...) rappresenta il punto di equilibrio ritenuto oggi più adeguato a soddisfare le diverse esigenze presenti come mi ha cortesemente chiarito la funzionaria competente, in un esauriente colloquio telefonico. Tuttavia, vorrei segnalare – ad uso di future decisioni – la necessità di ricercare una modulazione degli orari che favorisca i lavoratori che scelgono di utilizzare il mezzo pubblico. Si darebbe in questo modo anche un messaggio chiaro e premiante verso chi, responsabilmente, sceglie di sacrificare parte della propria comodità a favore di una mobilità meno inquinante e meno gravosa per l'intera collettività.

Confidando nella sua sensibilità e attenzione, la ringrazio per quanto mi potrà comunicare in proposito e la saluto con sincera cordialità,

**Comunicazione dati relativi ad immobili ai fini fiscali**

Gentile Signora,

in merito alla sua segnalazione ho sentito per le vie brevi l’Agenzia delle Entrate di Trento: mi è stato riferito che vengono richiesti i dati catastali identificativi dell’immobile a coloro che sottoscrivono il contratto di fornitura di servizi idrici, energia elettrica o gas metano, in base alla Legge Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004, art. 1, commi 332, 333, 334). La persona che sottoscrive il contratto di fornitura deve compilare il modulo “comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile” e consegnarlo all’ente erogatore il quale lo trasmetterà successivamente all’Agenzia delle Entrate.

In particolare la circolare del 19/10/2005 n. 44 dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto “Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per l’anno 2005)”, al paragrafo 1.5 stabilisce: “In base al tenore letterale del comma 333 della “finanziaria 2005”, le modificazioni del contratto comportano l’obbligo, per l’ente erogatore, di acquisire e trasmettere i dati all’amministrazione finanziaria. Nel concetto di modifica del contratto rientrano anche le ipotesi di cambio del fornitore o del piano tariffario. A titolo esemplificativo, per quanto concerne il settore energetico, anche la semplice modifica del voltaggio a disposizione dell’utente comporta l’obbligo della comunicazione.”

In presenza di ogni variazione delle condizioni contrattuali, pertanto, l’ente erogatore deve richiedere i dati catastali all’utente attraverso l’invio di formulari, a nulla rilevando il fatto che gli stessi dati siano, eventualmente, presenti presso altre banche dati, diversamente organizzate, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.”

Quindi, il dovere di comunicazione dei dati catastali scatta anche a carico dell’inquilino e in generale di chiunque stipula il contratto di fornitura avendo il possesso dell’appartamento. L’inquilino dovrà attivarsi per reperire i dati e comunicarli all’ente erogatore, chiedendoli al proprietario o conducendo una ricerca presso gli uffici del catasto.

Nella speranza di aver almeno contribuito a chiarire la vicenda, rimango comunque a disposizione e con l’occasione le porgo il mio più cordiale saluto.

**Interpretazione norma (Provincia).**

Gentile dottore,

mi rivolgo a lei per rappresentarle un problema legato all'incertezza interpretativa di una norma dettata dal regolamento di esecuzione della l.p. 15/2005.

Si tratta del secondo paragrafo dell'Allegato 4 ("Determinazione del canone sostenibile ai sensi dell'art. 2 della legge") laddove viene stabilito che qualora il nucleo familiare, occupante un alloggio sovradianimensionato, rifiuti di sottoscrivere un impegno al trasferimento in altro alloggio idoneo o, pur avendo sottoscritto tale impegno, rifiuti poi il trasferimento, sia dovuto un pagamento aggiuntivo. La norma prevede poi che tale pagamento aggiuntivo non sia dovuto nei casi disciplinati dall'art. 16 (presenza nel nucleo di invalidi, minori in difficoltà, anziani sopra i 65 anni ecc.).

Alla luce di queste disposizioni, credo sia corretto ritenere che qualora un nucleo occupi un alloggio sovradianimensionato ma sottoscriva l'impegno al trasferimento ed onori questo stesso impegno quando se ne presenti la necessità, nessun onere aggiuntivo sia dovuto.

Tuttavia, da parte di alcuni inquilini è stato manifestato il timore che tale non sia l'interpretazione della norma e che solo le categorie, per così dire, 'debolii' individuate dall'art. 16 richiamato avrebbero diritto ad occupare alloggi sovradianimensionati senza obbligazioni aggiuntive.

Dunque, in previsione della prossima applicazione della disciplina regolamentare, sarebbe necessario avere un chiarimento certo su questo passaggio della normativa, colmando almeno una lacuna informativa, tra le tante purtroppo lamentate dagli inquilini ITEA in questa fase delicata di passaggio tra due diversi sistemi di gestione dell'edilizia abitativa pubblica.

La ringrazio per quanto potrà comunicarmi in proposito e, augurandole buon lavoro, la saluto con cordialità.

**Durata dei vincoli di indisponibilità di fondi privati (Comune).**

Gentile signor Sindaco,

come anticipato telefonicamente all’Ufficio tecnico e alla segretaria comunale si è qui rivolta la signora...attuale comproprietaria, unitamente ai propri figli, della p.f....riferendomi la situazione di destinazione urbanistica della citata particella, risalente al lontano 1964.

In occasione dell’approvazione del PRG dell’epoca venne sottoposto a vincolo urbanistico il fondo contraddistinto dalla citata particella, adiacente alla sua attuale abitazione, per un’estensione di circa 1200 mq.

Tale vincolo a verde pubblico avrebbe, di fatto, paralizzato la disponibilità del bene sino a 1989, in quanto lo stesso sarebbe stato reiterato così da impedire per 25 anni la sua piena disponibilità e uso.

Nell’adozione del PRG entrato in vigore nel 1991, e tutt’ora vigente, il Comune avrebbe ancora una volta sottoposto a vincolo il bene in questione, prevedendo la realizzazione di un parcheggio mai realizzato: il che concretamente a tutt’oggi, significa che da più di 40 anni, per quasi tre generazioni che si sono avvicendate nella proprietà del bene, tutte queste non hanno potuto usufruire liberamente del fondo, senza avere per tale indisponibilità alcun corrispettivo.

Attualmente l’interessata, essendo in fase di elaborazione il nuovo PRG, poiché l’incarico affidato nel 1998 non è stato portato a termine, teme l’ennesima soluzione interlocutoria che rischia ancora una volta il congelamento forzoso del bene in sua comproprietà, comportando uno svuotamento di rilevante entità della proprietà che per l’incidenza sul contenuto del diritto supera la normale tollerabilità.

Alla luce del problema della necessità giuridica - e comunque morale - di limitare la durata dei vincoli espropriativi si pone la questione del rispetto del termine vincolistico quinquennale a cui ha fatto riferimento la stessa Corte costituzionale; termine che comunque appare espressione di un elementare principio di civiltà giuridica, nonché ragionevole sviluppo del canone costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa.

In aggiunta la medesima Corte Costituzionale con sentenza n. 148 del 2003, che per comodità si allega, ha espressamente ribadito che “è costituzionalmente illegittima la normativa regionale che preveda la reiterazione o la proroga dei vincoli urbanistici scaduti su aree destinate all’espropriazione senza la previsione della durata e di un indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata.”.

Ciò posto, anche al fine di evitare azioni giudiziali che andrebbero a riconoscere un indennizzo causato dal protrarsi della durata di vincoli urbanistici

divenuti illegittimi, sono gentilmente a richiedere che codesta Amministrazione nella redazione del nuovo PRG valuti attentamente la richiesta di variazione di destinazione urbanistica già formulata dall'istante e, qualora gli strumenti urbanistici lo consentano, di accogliere la richiesta di variazione di destinazione, in modo da compensare, almeno limitatamente, il pregiudizio causato dal protrarsi della durata di vincoli urbanistici oltre il termine previsto.

Grata per la collaborazione, cordialmente la saluto

**Disciplina attività autoscuole (Provincia).**

Gentile dottore,

si rivolge al mio ufficio il signor... che mi fa presente di avere svolto, a far data dal 1986 sino al 2005, attività di insegnante per la parte pratica e teorica di scuola guida.

Dal 2005 sino al 3 ottobre 2007 l'istante era autorizzato a svolgere attività pratica e teorica presso l'autoscuola X. A tutt'oggi egli svolge attività teorica presso la autoscuola Y.

L'interessato, tanto premesso, fa presente che gli sarebbero stati posti degli ostacoli all'apertura di un'autoscuola, in quanto pur essendo egli in possesso dei requisiti attualmente richiesti a tal fine (D.M. n. 317/1995), si dubita che tali requisiti sussistano con riferimento alle nuove condizioni previste, ma non ancora statuite, in applicazione del novellato art. 123 del Codice della strada..

Va di contro detto che finché i decreti di attuazione non verranno adottati, è ragionevole ritenere applicabili, salvo eventuali incompatibilità normative, i vecchi criteri attuativi, nella misura in cui gli stessi possano ritenersi ancora vigenti.

Le nuove condizioni, infatti, si applicheranno a chi inizierà l'attività dopo l'entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali previsti dall'art. 123 C.d.s., nonché a chi, pur avendo iniziato ad operare sotto il vigore delle norme pregresse, dovrà essere sottoposto - esemplifico in termini meramente ipotetici - ad eventuali controlli periodici previsti dalla nuova disciplina, trovandosi, in occasione dei controlli stessi, sottoposto alle nuove disposizioni regolamentari in oggetto.

Ciò in quanto disposizioni di rango sub-legislativo (e cioè i nuovi decreti di attuazione del Codice), non hanno né possono avere effetto retroattivo e mettere in discussione, per il solo fatto di entrare in vigore, situazioni sorte sotto il vigore di altre norme attuative.

Tanto premesso, attesa l'urgenza con cui l'istante chiede di poter iniziare la propria attività, sono cortesemente a chiedere il suo punto di vista circa la prospettata problematica.

Nel ringraziare per la collaborazione, colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti.

**Cartelle di pagamento (Agenzia delle Entrate).**

Gentile Direttore,

chiedo la sua gentile collaborazione poiché si è rivolta al mio ufficio la signora..., che del tutto ignara degli obblighi tributari incombenti sul cittadino proprietario di immobili nel nostro paese si vede contestata dall'Agenzia delle Entrate di l'evasione dell'imposta IRPEF con riferimento alla casa di proprietà nel Comune di.

La signora ammette di non aver mai presentato apposita dichiarazione ai fini IRPEF, e di non aver mai corrisposto alcunché al medesimo titolo non avendo purtroppo conosciuto le relative norme tributarie. Si mostra però alquanto sorpresa per l'emissione delle cartelle di pagamento, a far data dall'anno d'imposta 1997, non avendo mai ricevuto in precedenza alcuna notifica al riguardo.

In relazione a questa vicenda chiedo la sua cortese disponibilità al fine di verificare se, data la presumibile situazione di buona fede che ritengo desumibile in particolare dal fatto che l'interessata risiede all'estero, ove vigono norme diverse rispetto a quelle italiane, sia possibile rivedere i provvedimenti adottati quanto meno per quanto attiene all'applicazione delle sanzioni, appellandomi alle norme di cui all'art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente che improntano i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria su un principio di collaborazione e di buona fede.

Per quanto riguarda i contribuenti residenti all'estero credo infatti che sia importante considerare con attenzione le circostanze che hanno portato all'evasione dell'imposta. Nel caso di specie, per esempio, la signora mi rammenta di aver sempre mantenuto costanti rapporti con il Comune, ove è situato l'immobile, lasciando anche agli uffici comunali il proprio indirizzo, anche se convengo circa il fatto che si tratta di amministrazioni diverse. La mancanza peraltro di un sistema basato su uno scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche può veramente dare, specie ai cittadini stranieri che non conoscono le norme vigenti nello Stato, l'immagine di un'amministrazione che, anche quando agisce per il giusto recupero delle tasse evase, può sembrare vessatoria.

Per questo mi permetto di chiederle se, eventualmente in presenza di margini di discrezionalità, sia possibile, fermo restando il debito del contribuente per

l'imposta non pagata, rivedere il provvedimento per la parte relativa alle consistenti sanzioni applicate.

La ringrazio molto per l'attenzione e con l'occasione le porgo il mio cordiale saluto.

**Presunto inquinamento acquedotto (Azienda sanitaria).**

Egregio dottore,

mi era stata segnalata lo scorso anno una situazione di presunto inquinamento dell'acquedotto di..., situazione per la quale avevo ritenuto di chiedere direttamente al Comune i necessari chiarimenti, che mi erano stati forniti a suo tempo con l'allegata nota dd. 11 gennaio 2007.

Come può notare al punto a) della citata corrispondenza il Sindaco afferma testualmente che “*l'acquedotto comunale non è mai stato inquinato*”. Eppure non tutti i prelievi effettuati da Trentino Servizi spa nel corso dell'anno 2006 hanno dato un giudizio di conformità positivo, visto che dai rapporti di prova trasmessi dallo stesso Comune risulta che in alcuni punti di prelievo (per es. un prelievo effettuato presso la scuola elementare) si è accertato che i valori di parametro *NON rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 31 del 02/02/2001*. Per quanto riguarda poi la documentazione attestante i prelievi effettuati in epoche precedenti, anche a cura della stessa Azienda sanitaria, gli esiti di non conformità mi risultano essersi ripetuti, particolarmente negli anni 2004 e 2005, in più zone dello stesso Comune.

Anche negli ultimi giorni, come mi viene riferito e come è stato riportato dalla stampa locale, l'acqua erogata dai rubinetti di alcune zone del Comune non era, almeno in apparenza, limpida bensì di colore giallo-marrone.

Comprendendo la preoccupazione dei cittadini, segnalo dunque la problematica alla sua attenzione chiedendole di volermi cortesemente informare in merito e permettendomi di allegare un documento, depositato presso il mio ufficio, dal quale si possono apprendere notizie sulla situazione rilevata direttamente da persone residenti in zona.

Attendendo un riscontro e ringraziando per la collaborazione le porgo i miei cordiali saluti.

**Corresponsione interessi e rivalutazione monetaria da parte dell'Inpdap. (INPDAP)**

Gentile Direttore,

chiedo la gentile collaborazione dei competenti uffici del Ministero in indirizzo relativamente ad un problema postomi da un cittadino, problema che evidenzia a mio avviso un trattamento iniquo a danno dei cittadini in genere.

Su richiesta del signor..., con mia nota dd. 31 luglio 2007 chiedevo agli uffici INPDAP di valutare l'istanza del cittadino stesso di poter percepire interessi e rivalutazione monetaria su una consistente somma a suo tempo pagata dall'interessato a titolo di contributo di ricongiunzione e poi restituita dall'INPDAP, a distanza di anni, in quanto non dovuta.

Da parte dell'Istituto mi è stata fornita una risposta negativa poiché "le norme vigenti prevedono la corresponsione di interessi e rivalutazione solamente sulle somme corrisposte in ritardo ai propri iscritti o pensionati, relative alle prestazioni istituzionali dell'Inpdap (tipicamente: emolumenti pensionistici o assistenziali)". L'Istituto motiva la propria posizione negativa anche in base all'allegata sentenza della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale regionale per il Trentino – Alto Adige con sede in Trento - con la quale è stato rigettato il ricorso dell'interessato, rigetto che sebbene sia dovuto ad inammissibilità del ricorso e non a motivazioni di merito, indirettamente confermerebbe la tesi dell'istituto sulla non appartenenza delle somme restituite alla categoria degli emolumenti pensionistici o assistenziali.

Chiedendo eventualmente conferma di tale interpretazione, mi permetto di segnalarne, in tale caso, la evidente iniquità, a mio avviso, poiché è noto che tutti i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto e ciò dovrebbe valere, come principio, sia quando è il cittadino a dover pagare sia quando, invece, debba essere l'amministrazione pubblica a sborsare una qualsiasi somma al cittadino.

Attendo di conoscere le valutazioni dei competenti uffici, che ringrazio per la collaborazione ed ai quali invio i miei più cordiali saluti.

**Ristrutturazione edificio scolastico. (Provincia, Comune)**

Gentili Signori,

mi viene segnalato che l'edificio ove è situata la scuola materna di..., nonostante sia in corso di ristrutturazione, non sarebbe stato temporaneamente dismesso in attesa del completamento delle opere edilizie, ma ospiterebbe ugualmente le normali attività scolastiche, alle quali partecipano un centinaio di bambini, oltre alle insegnanti e personale ausiliario.

Posto che si tratta, a quanto mi consta, di una ristrutturazione integrale, con conseguenti rischi per la sicurezza, oltre che con disagi vari fra cui principalmente l'uso di strumenti ad emissioni acustiche particolarmente intense e continue nell'arco della giornata, mi permetto di evidenziare il problema ritenendo necessario garantire in primo luogo l'incolumità delle persone interessate ed inoltre proteggere gli utenti del servizio ed il personale dagli effetti nocivi che un inquinamento acustico di tale intensità può arrecare.

Attendo tempestive notizie delle quali ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per porgere il mio più cordiale saluto.

**Ristrutturazione edilizia (Comune).**

Gentile signore,

mi è pervenuta, così come anche a lei ed a sua moglie per conoscenza, la lettera di risposta al mio intervento del 3 ottobre scorso relativamente alla ristrutturazione della casa di abitazione in località...

Come può vedere viene ribadito il diniego in ordine alla ristrutturazione dell'edificio secondo la soluzione progettuale da voi proposta, diniego che, quanto meno, rispetto alla precedente comunicazione a voi rivolta, risulta essere un po' meno ermetico, alla luce soprattutto delle norme che sono state allegate alla corrispondenza.

Ciò che posso consigliare, a questo punto, trattandosi comunque di materia tecnica, è di rivolgersi al professionista incaricato della redazione degli atti progettuali affinché sia individuata, in accordo con il Comune, una soluzione che possa essere soddisfacente per le vostre esigenze familiari e nel contempo rispettosa delle norme richiamate dal Comune.

Rimango in ogni caso a disposizione per ogni necessità e colgo l'occasione per porgere il mio più cordiale saluto.

**Referendum modifica statuto (Comune).**

Gentile signor Sindaco,

scusandomi per il ritardo con cui le scrivo, vorrei trasmetterle, come concordato nel nostro colloquio telefonico del 22 dicembre scorso, un breve parere in merito alla correttezza della procedura di referendum confermativo dello Statuto dell'ASUC di...

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio provinciale di una norma di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 7 della l.p. 6/2005 (mi riferisco alla l.p. 21 luglio 2006, n. 4), è stato possibile al Comitato promotore procedere ad una nuova raccolta di firme (e non alla mera integrazione delle firme già raccolte tra i capifamiglia) sino a raggiungere il prescritto numero di "un decimo dei maggiorenni residenti nella frazione". Ciò, naturalmente, entro il termine previsto di sessanta giorni dell'entrata in vigore della norma interpretativa.

Non entro nel merito delle incertezze e delle confusioni che hanno segnato la prima applicazione del richiamato art. 6 e che hanno portato la Provincia a predisporre una norma di interpretazione autentica; incertezze e confusioni che hanno purtroppo messo in difficoltà il Comitato spontaneo di cittadini che desiderava utilizzare legittimamente e correttamente lo strumento di democrazia diretta messo a disposizione della legge provinciale.

Non deve essere stato facile per loro interpellare non una ma due volte i cittadini di....per raccogliere le firme necessarie alla presentazione del medesimo quesito referendario.....

In ogni caso, poiché le firme raccolte sono state correttamente depositate nei termini, la procedura disciplinata dall'art. 6 della legge e dall'art. 13 del Regolamento di esecuzione (dPP 6 aprile 2006, n. 6 – 59/Leg) prevede che il Sindaco, su richiesta del Presidente dell'ASUC, indica con proprio provvedimento il referendum confermativo entro i successivi novanta giorni.

E' importante sottolineare che il potere di indizione della consultazione spetta al Sindaco e non al Presidente dell'ASUC, al quale la legge affida un mero compito di trasmissione delle firme raccolte per consentire la prosecuzione della procedura.

E' dunque evidente come manchi ogni discrezionalità nell'esercizio di questa funzione da parte del Presidente, il cui ruolo di snodo tra i cittadini firmatari della richiesta di referendum ed il Sindaco titolare del potere di indizione del referendum stesso comporta, al contrario, una doverosità necessaria.

Sarebbe, io credo, forse configurabile il reato di omissione d'atti d'ufficio nel caso in cui il Presidente di una ASUC si rifiutasse di richiedere al Sindaco l'indizione della consultazione in presenza di una formale istanza presentata e sottoscritta a norma di legge dai cittadini. Verrebbe infatti del tutto illegittimamente interrotta una procedura ad istanza di parte per la quale la legge non prevede alcuna forma di sospensione o di interruzione, prevedendone esclusivamente le forme di conclusione (raggiungimento del quorum elettorale ed esito determinato dalla maggioranza dei voti validamente espressi).

Sono dunque convinta che, nel pieno rispetto della norma di legge, si sia correttamente adottato il provvedimento del Referendum, scegliendo così di tutelare il diritto di partecipazione diretta dei cittadini che rischiava di essere seriamente compromesso, se non addirittura impropriamente sacrificato, da una ingiustificata omissione procedurale.

Mi auguro dunque che dagli esiti del ricorso amministrativo promosso da ASUC derivi una più autorevole pronuncia a tutela dei diritti di partecipazione (oggi così a gran voce invocati eppure così raramente utilizzati....) ed a sostegno di una corretta e rispettosa relazione tra amministratori e cittadini.

Scusandomi per la forse eccessiva lunghezza del mio scritto, le chiedo cortesemente di poter essere informata degli sviluppi della vicenda. Naturalmente, il mio fascicolo è a disposizione per le eventuali esigenze documentali del contenzioso amministrativo in uno spirito di piena collaborazione reciproca.

Con il mio saluto più cordiale,

**Calcolo Icef (Provincia).**

Gentili Signori,

si rivolge al mio ufficio la signora...lamentando i criteri con cui verrebbero redatti i moduli Icef riguardanti, nel caso di specie, la richiesta di poter fruire di un alloggio Itea.

Ebbene, anzitutto l'impiegato del Caf competente avrebbe contestato all'interessato la pretesa di non computare, ai presenti fini, l'assegno mensile corrisposto in seguito ad un procedimento di separazione personale fra coniugi.

In secondo luogo, l'interessato critica i criteri valutativi impiegati con riguardo all'abitazione in cui attualmente egli stesso alloggia in regime di locazione,

nonché con riguardo all'abitazione coniugale. Osserva infatti che stando a quanto riferisce il Caf, si dovrebbe considerare cittadino, il quale versa i condizioni economiche obiettivamente problematiche – titolare di una seconda casa. La prima casa sarebbe quella coniugale, di cui l'istante è comproprietario al 50% e di cui non può godere, trattandosi di un immobile assegnato alla moglie e per giunta ormai messo all'asta; la seconda casa sarebbe quella goduta in regime di locazione .

Il cittadino chiede inoltre se, considerato che l'affidamento della figlia nata durante il matrimonio è condiviso e che a settimane alterne la stessa si trova alloggiata presso il padre, non debba calcolarsi anche tale rilevante aspetto sotto il profilo del punteggio Itea.

Tanto premesso con riguardo al caso particolare, colgo l'occasione, alla luce delle numerose critiche che ho potuto considerare di persona, oltreché delle lamentele più volte avanzate dai cittadini nelle lettere ai quotidiani locali, per chiedere delucidazioni più dettagliate sull'Icef. Ciò in quanto si è in effetti potuto constatare che situazioni reddituali tutt'altro che prosperose vengono penalizzate oltremodo sulal base di calcoli che gli stessi addetti non sanno giustificare.

Un impiegato del Caf che sembrava padroneggiare bene le proprie mansioni, ha in effetti riferito di non poter fornire delucidazioni di dettaglio, in quanto l'esito del calcolo Icef, salvo i casi evidenti, è difficilmente prevedibile, essendo lo stesso basato su un algoritmo che viene elaborato dal computar.

Si pongono dunque, atteso che l'Icef è n indicatore di carattere generale destinato a garantire l'erogazione di prestazioni a volte essenziali, due evidenti problemi: la imperscrutabilità (per la stragrande maggioranza dei cittadini, anche colti) dei criteri di calcolo espone infatti da un lato alla sostanziale impossibilità di acclarare se vi siano o meno errori nella elaborazione del singolo modulo Icef, mentre dall'altro non consente neppure di formulare proposte al fine di correggere le deviazioni più evidenti dell'indicatore medesimo. In altri termini, è problematico, sotto il profilo della trasparenza e della democraticità dell'azione amministrativa, far dipendere l'erogazione di un servizio da una valutazione pressoché incomprensibile, che spesso fra l'altro, nei casi visionati, sembra punire il risparmiatore – colpevole di non avere destinato a spese correnti le proprie risorse – e premiare chi spende.

In questo senso ci si chiede – è assai importante capirlo – se, formulando un'ipotesi in astratto, a parità di nucleo familiare, di redditi, di contributi ottenuti dagli enti pubblici e di quant'altro, chi ha vissuto nelle ristrettezze negandosi ogni pur lecito svago si veda superare da chi, come unica differenza effettiva, possa vantarsi di avere speso senza remore tutto quanto eccede le proprie esigenze di vita strettamente essenziali.

Altro grave problema che merita di essere evidenziato è quello dei procedimenti penali che prenderanno l'avvio da dichiarazioni "false". E' vero che questo problema, come in parte quelli già illustrati, si pone comunque anche in altri

settori dell'ordinamento, è altresì vero che mentre in passato questi rischi riguardavano comunque ipotesi statisticamente marginali, o casi puntuali, oggi, attesa l'importanza di carattere generale e la complessità dell'Icef (basato su indicatori plurimi e particolarmente complessi), la questione assume contorni preoccupanti e generalizzati.

Tanto più che il calcolo in questione sorge da un'autodichiarazione, per cui se, esemplificando, il Caf dovesse ritenere erroneamente che un dato contributo o una data somma non rientra fra le indicazioni da inserire nell'Icef, dell'errore del Caf risponderebbe penalmente il cittadino "dichiarante", attesa l'impossibilità di dimostrare quali istruzioni furono fornite dall'impiegato del Caf in fase di redazione del modulo.

Pur nella consapevolezza che la questione agli atti meriterebbe una disamina più dettagliata, credo comunque che gli aspetti più problematici dell'Icef qui affrontati riassumano l'essenza delle perplessità che sorgono da un sistema di calcolo che non sembra garantire l'ottenimento dei risultati prefissi.

Resto dunque in attesa delle valutazioni di rispettiva competenza circa le prospettate problematiche – ora puntuali, ora generali – mentre ringrazio per l'collaborazione e colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.